



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Sede: Via della Montagna,12 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 - E-mail:uffici.zafferana@etna.it

SETTORE V^B “Urbanistica e servizi tecnici”

**REGOLAMENTO DI SICIPLINA DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA GESTITO DAL
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA**

INDICE

- Articolo 1 - Privativa del diritto del peso pubblico
- Articolo 2 - oggetto del servizio
- Articolo 3 - Operazione di pesatura
- Articolo 4 - Bolletta di peso
- Articolo 5 - Pesatura per la tara
- Articolo 6 - Prestazioni escluse dal diritto di peso
- Articolo 7 - Orario di apertura del peso pubblico
- Articolo 8 - Tariffa dei diritti di peso pubblico
- Articolo 9 – Affidamento del servizio in concessione
- Articolo 10 - Sanzioni
- Articolo 11 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Privativa del diritto del peso pubblico

1. Il Comune esercita direttamente con diritto di privativa il servizio di pesa pubblica prevista dall'articolo 10 n. 4, del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e s.m.i..

Articolo 2 – Oggetto del servizio

1. Il servizio di pesa pubblica è corrisposto dal richiedente la prestazione all'atto della pesata al lordo, per la quale l'Ufficio Comunale rilascia una bolletta compilata secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 - Operazione di pesatura

- 1. L'ordine delle operazioni di pesatura è quello di presentazione dei carichi agli Uffici preposti e attrezzati a peso pubblico.
- 2. In qualsiasi caso hanno la precedenza i carichi delle merci soggette a controllo e di merci deperibili, per gli accertamenti disposti a norma di legge o di regolamenti accompagnati e/o disposti dalle forze dell'ordine .

Articolo 4 - Bolletta di peso

- 1. L'operazione di pesatura è registrata su apposita bolletta in duplice copia, di cui la parte figlia è consegnata al richiedente la pesata, previo pagamento del diritto.
- 2. Sulla bolletta sono indicati:
 - 1) la data e l'ora dell'operazione;
 - 2) il cognome e il nome del richiedente la pesata;
 - 3) la ditta o il cognome e nome della persona per conto della quale si chiede la pesata;
 - 4) il mezzo di trasporto e la targa, quando si tratta di autoveicoli o motoveicoli;
 - 5) il peso lordo;

- 7) l'importo del diritto pagato;
 - 8) la firma leggibile del pesatore.
3. Le colonne non riempite si annullano con due righe in croce.
 4. Non sono ammesse abrasioni od alterazioni sulle scritte; in caso di errore l'incaricato provvede alla correzione della bolletta autenticandola con una nota ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 5 - Pesatura della tara

1. I veicoli ed i recipienti, di qualsiasi tipo, se presentati nelle ventiquattro ore all'Ufficio ove è stato effettuato il peso lordo del carico e se non lasciano sospetto di sostituzione o di illecito maneggio, sono ammessi alla pesatura per la tara.
2. La tara può essere preventiva o successiva.
3. Per la tara preventiva l'Ufficio rilascia un talloncino valido ventiquattro ore sul quale sono indicati:
 - 1) la data e l'ora di pesatura per la tara;
 - 2) la qualità del veicolo e la targa;
 - 3) il peso della tara;
 - 4) la descrizione di altri oggetti compresi nella tara;
 - 5) la firma leggibile del pesatore.
4. Le colonne non riempite sono annullate con due righe in croce.
5. Il talloncino compilato e consegnato al richiedente, per servire allo scopo deve essere restituito all'Ufficio al momento della successiva pesata del carico lordo.
6. L'Ufficio lo affigge a matrice della bolletta di peso emessa; esso potrà servire per le successive pesate fatte nello stesso giorno, con lo stesso veicolo, facendo riferimento sulla matrice delle pesate successive e quella sulla quale è affisso il talloncino della tara. Il talloncino in ogni caso non costituisce bolletta di peso.
7. Per la tara successiva l'incaricato annota sulle due parti della bolletta, matrice e figlia, il peso della tara nell'apposita colonna, sotto il peso lordo corrispondente al carico, il peso netto che ripete sulla parte figlia in tutte le lettere, apponendo poi su entrambe le parti la propria firma in modo leggibile.
8. Nei casi in cui si accerti la sostituzione del veicolo o dei recipienti che devono costituire la tara, oltre al rifiuto della pesata per tara, l'Ufficio avvisa, se possibile, la parte interessata.
9. In questi casi, come nei casi di non corrispondenza delle merci pesante su dichiarazioni del richiedente, il Comune non assume alcuna responsabilità.
10. Per la pesata della tara non è dovuto alcun diritto, se effettuata secondo i criteri sanciti dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Prestazioni escluse dal diritto di peso

1. Il diritto di peso non è dovuto nei casi in cui si rilascia la bolletta prevista dall'art. 4 del presente regolamento; in particolare non è dovuto nei seguenti casi:
 - 1) per l'accertamento della tara dei veicoli e dei recipienti presentati agli Uffici nelle ventiquattro ore, escluso la domenica ed i festivi, con l'osservanza delle disposizioni indicate nel precedente art. 5;
 - 2) per il riscontro del peso di qualsiasi carico nell'interesse della Amministrazione Comunale;
 - 3) per il riscontro di una pesata, che il richiedente ritiene inesatta, con un secondo esperimento presso lo stesso Ufficio, subito dopo la prima pesata e la consegna della bolletta.
2. L'esperimento è possibile solo nel caso in cui il veicolo si trovi ancora presso l'Ufficio.
3. Se dal secondo esperimento si rileva una differenza, l'incaricato provvede alla correzione della bolletta autenticandola con una nota ed il timbro dell'Ufficio.

Articolo 7 - Orario di apertura del peso pubblico

1. Le operazioni di peso pubblico presso gli Uffici attrezzati si possono effettuare nelle ore diurne dei giorni feriali con l'orario che, secondo le accertate esigenze del servizio, verrà fissato dal Dirigente del Settore .

Articolo 8 - Tariffa dei diritti di peso pubblico

Per il primo anno di esercizio del servizio di pesa pubblica la tariffa è stabilita in € 3,00 per ogni operazione di pesata per le pesature sulle stadere a ponte a bilico. Per gli anni successivi al primo, la tariffa del servizio viene confermata o modificata con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente.

Articolo 9 – Affidamento del servizio in concessione a terzi

1. È in facoltà del Comune concedere l'esercizio di peso pubblico a privati, osservate le norme sui pubblici affidamenti e delle norme di un apposito capitolato.
2. Il concessionario nei rapporti con i richiedenti la prestazione di peso pubblico è tenuto ad osservare le norme del predetto capitolato; nonché quelle del presente regolamento.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono regolate dall'art. n. 296 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e s.m.i..

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal regolamento si osservano le norme del capo XIII del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo